II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 10 dicembre 1973

relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari della Finlandia

(73/407/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia entra in vigore il 1° gennaio 1974 ;

considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, è approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie ;

desiderando applicare, a titolo autonomo e congiuntamente, le riduzioni tariffarie convenute in quest'ultimo accordo,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia e fino al 31 dicembre 1974, i dazi applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari della Finlandia, sono portati al 60 % del dazio di base o riscossi fino a concorrenza del 60 % del dazio di base.

2. Nello stesso periodo, il Regno Unito e la Danimarca si astengono dall'introdurre nuovi dazi doganali all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari della Finlandia.

3. I dazi di base di cui alla presente decisione sono i dazi effettivamente applicati alla data del 1° gennaio 1972.

Articolo 2

Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sono applicabili ai prodotti di cui alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 4

La validità della presente decisione scade all'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, e comunque entro il 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni che l'esecuzione della presente decisione comporta.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1973.

Il Presidente

I. NØRGAARD